

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

21 gennaio 2005, n. 15.

Annulla T.A.R. Sicilia – Catania: I Sezione, 3 febbraio 2003, n. 207.

È valida la preferenza espressa scrivendo il cognome del candidato in caratteri stampatello, con due lettere ripetute a calco, nel caso in cui emerga con sufficiente chiarezza che le lettere aggiunte costituiscono meri indici di difficoltà di scrittura da parte dell'elettore. È invece nulla la preferenza espressa scrivendo oltre al cognome del candidato anche un nome di battesimo inesistente.

Omissis.

Nel merito, il contenzioso nel presente grado di giudizio si riduce alla disamina di tre voti di preferenza oggetto di contestazione tra le parti. Due di questi riguardano preferenze assegnate dagli organi elettorali all'odierno appellante ... e ritenute per contro nulle o inefficaci dalla sentenza di primo grado: in ordine al relativo capo di decisione sono formulate le censure dedotte con l'appello principale. Il terzo voto concerne invece una preferenza dichiarata nulla sia dagli organi elettorali che dalla sentenza di primo grado, che il ... chiede invece gli venga assegnata in accoglimento del proposto appello incidentale.

La prima scheda formante oggetto di contestazione da parte dell'appellante principale, votata nella sezione n. 16, reca il cognome "...", chiaramente scritto in caratteri stampatello, con due lettere (R e G) ripetute a ricalco, con lieve spostamento laterale rispetto alla scritturazione originaria, anch'essa visibile. Secondo il TAR tale "ingiustificata sovrapposizione" integrerebbe gli estremi di un segno di riconoscimento, comportante la nullità del voto di preferenza.

Tale soluzione non appare al Collegio condivisibile, emergendo con sufficiente chiarezza dall'esame visivo della scheda che le lettere aggiunte costituiscono meri indici di difficoltà di scrittura da parte dell'elettore, la cui motivazione non era presumibilmente quella di rendere riconoscibile il proprio voto, ma piuttosto quella di garantirne la piena e sicura leggibilità da parte del seggio elettorale. In ogni caso, manca nella specie quel carattere univocamente anomalo nella modalità di espressione del voto che soltanto può giustificarne l'annullamento per violazione del principio di segretezza, questo dovendo in ogni altro caso recedere di fronte al principio del favor voti ove, come nella specie, non sussista alcun ragionevole dubbio in ordine alla scelta univocamente espressa dall'elettore. Prescindendo dall'esame delle ulteriori censure di ultrapetizione e contraddittorietà di motivazione, che si ritengono assorbite, il motivo di appello principale relativo alla scheda elettorale in contestazione va quindi accolto, con conseguente attribuzione all'appellante ... di complessivi 210 voti di preferenza.

L'appello principale non appare invece fondato con riguardo al capo di decisione che ha sottratto al ... un ulteriore voto di preferenza assegnatogli dagli organi elettorali, relativamente alla sezione n. 43. Deve tuttavia essere emendata la motivazione resa sul punto dal primo giudice, posto che la nullità del voto di preferenza non deriva dalla presenza di un univoco segno di riconoscimento, ma piuttosto dall'assoluta illeggibilità della scritturazione apposta sulla scheda, non riconducibile in alcun modo al cognome dell'odierno appellante.

In esito all'esame dell'appello principale risulta pertanto una situazione di perfetta parità (210) nei voti di preferenza rispettivamente spettanti alle odierne parti in causa. Poiché in caso di parità di voti l'elezione competerebbe al ... in ragione della poziore collocazione nella lista dei candidati di "...", è necessario procedere all'esame anche dell'unico motivo di appello incidentale, con il quale il ... lamenta l'illegittimità dell'annullamento (confermato dal primo giudice) di un voto di preferenza espresso nella sezione n. 32, recante il nome di battesimo "...", accanto al cognome "...". La censura è infondata.

Correttamente la sentenza impugnata, dopo aver rilevato che nella specie l'indicazione del nome di battesimo non assolveva ad alcuna funzione identificante, stante l'assenza di altri candidati con lo stesso cognome nella medesima lista, ha ritenuto che l'indicazione di un nome di battesimo inesistente, e comunque non corrispondente a quello dell'unico candidato presente in lista con il cognome indicato nella scheda (...), costituisca ipotesi equiparabile a quella in cui il voto di preferenza sia stato espresso per un nominativo non corrispondente ad alcun candidato della lista votata, costituente pacificamente segno di riconoscimento tale da invalidare l'espressione di voto.

Le ulteriori considerazioni svolte dal primo giudice, in ordine alla totale superfluità dell'indicazione aggiuntiva rispetto al solo cognome, ed alla mancanza di qualsiasi assonanza tra il nome di battesimo indicato e quello del candidato presente in lista, rendono vieppiù inverosimile l'ipotesi adombrata dall'appellato di un mero involontario errore materiale, avvalorando per contro l'ipotesi di un deliberato vulnus al principio di libertà e segretezza del voto, tale da giustificare l'annullamento della preferenza in tal guisa apposta.

Conclusivamente, accolto l'appello principale nei limiti suindicati, comunque sufficienti a vincere la prova di resistenza, e rigettato l'appello incidentale, in totale riforma della sentenza di primo grado viene respinto l'originario ricorso proposto dal ... e confermato l'esito della consultazione elettorale che ha visto il ... proclamato eletto al Consiglio Comunale di ... per la lista n. 9, "...".

Omissis.